



COMUNE DI FORLÌ

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO
GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- NORME TECNICHE -**

INDICE:

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Elaborati costitutivi il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

Art. 2 Attuazione del Piano

CAPO II

PUBBLICITA' NON AFFISSIONISTICA (sezione 1 e sezione 2)

Articoli Generali

Art. 3 Campo di attuazione

Art. 4 Ambiti di intervento

Art. 5 Autorizzazione

Art. 6 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 7 Decadenza e Ripristino

SEZIONE 1 – Pubblicità non affissionistica permanente

Pubblicità su pensiline e paline fermata bus

Art. 8 Pubblicità su pensiline e paline fermata bus

Cartelli

Art. 9 Cartello pubblicitario

Art. 10 Prescrizioni tecniche

Art. 11 Ubicazione dei cartelli pubblicitari fuori dai centri abitati

Art. 12 Ubicazione dei cartelli pubblicitari dentro i centri abitati

Art. 13 Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata

Art. 14 Ubicazione dei cartelli nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Art. 15 Stazioni di servizio

Impianti di pubblicità e propaganda permanenti

Art. 16 Definizione

Tipologie:ambiti e prescrizioni tecniche

Art. 17 Aree di parcheggio, parchi e impianti sportivi di proprietà comunale

Art. 18 Impianti pubblicitari per la programmazione cinematografica e teatrale

Art. 19 Impianti pubblicitari in cantiere edile

Art. 20 Impianti pubblicitari relativi alla vendita di immobili in costruzione

Art. 21 Impianti pubblicitari relativi a vendite immobiliari

Art. 22 Impianti sul tetto e sulle coperture

Art. 23 Impianti sulle facciate degli edifici

Segnaletica turistica e di territorio

Art. 24 Ambito di applicazione e prescrizioni

Art. 25 Ambito territoriale di installazione

Art. 26 Manutenzione e modifiche ai manufatti

SEZIONE 2: Pubblicità non affissionistica temporanea

Art. 27 Mezzi pubblicitari temporanei

Art. 28 Striscione

Art. 29 Stendardo

Art. 30 Gigantografie su ponteggi

Impianti di pubblicità e propaganda temporanei

Art. 31 Definizione e tipologie autorizzabili

Art. 32 Forme pubblicitarie libere

Art. 33 Cartelli con sponsor

CAPO III

PUBBLICITA' AFFISSIONISTICA

Art. 34 Campo di attuazione

Art. 35 Prescrizioni di carattere generale

Art. 36 Prescrizioni tecniche

Art. 37 Ubicazione degli impianti affissionistici

Art. 38 Ubicazione degli impianti nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Art. 39 Piani e studi di arredo urbano

Art. 40 Occupazione di marciapiedi

Art. 41 Definizione e tipologia dell'impianto

Art. 42 Finalità dell'impianto

Art. 43 Prescrizioni ubicative

Art. 44 Servizio affissionistico del Comune

Art. 45 Prisma informativo

Art. 46 Necrologi

Art. 47 Distribuzione per finalità e attribuzione delle superfici affissionistiche

Art. 48 Distribuzione per categoria delle superfici destinate alle pubbliche affissioni

Art. 49 Effettuazione delle Affissioni dirette

Art. 50 Supporti provvisori

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 Adeguamento alla normativa

Art. 52 Sanzioni, copertura e rimozione degli impianti pubblicitari

Art. 53 Norma di rinvio

CAPO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

**Elaborati costitutivi il Piano generale degli impianti pubblicitari
e delle pubbliche affissioni**

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Forlì è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ovvero del canone di cui all'art. 1 c. 816 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni; esso si articola nel presente Regolamento di Attuazione e nel Piano delle Pubbliche Affissioni contenente:
 - a) le tabelle con l'elenco degli impianti esistenti e l'elenco delle localizzazioni di riserva;
 - b) le tavole riportanti le posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni esistenti.

ART. 2

Attuazione del Piano

1. Il Regolamento di attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni integra il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni", ed ha lo scopo di disciplinare le possibilità di inserimenti pubblicitari nel territorio del Comune di Forlì, nonché di adottare adeguata disciplina per la loro messa in opera.
2. La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale è quella realizzata per mezzo degli impianti pubblicitari di cui al Capo II, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette da affidare a soggetti privati per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, ovvero del canone di cui all'art. 1 c. 816 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo III.

CAPO II
PUBBLICITA' NON AFFISSIONISTICA
- SEZIONE 1 – SEZIONE 2 -

Articoli generali

ART. 3

Campo di attuazione

1. La pubblicità permanente e non affissionistica di cui si occupa il Piano viene esercitata per mezzo di:
 - cartelli pubblicitari, di cui all'Art 47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada;
 - impianti di pubblicità e propaganda, di cui all'Art 47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, secondo le tipologie esplicitate nell'art. 21 del presente regolamento;
 - segnali Turistici e di Territorio di cui all'Art.134 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.Di seguito nel Regolamento, se considerati tutti assieme, saranno denominati "mezzi pubblicitari permanenti".
2. La pubblicità temporanea, e non affissionistica di cui si occupa il Piano viene esercitata per mezzo di:
 - striscioni, di cui all'Art 47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada;
 - standardi, di cui all'Art 47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada;
 - gigantografie su ponteggi, di cui all'Art 47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada;
 - impianti di pubblicità e propaganda, di cui all'Art 47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, secondo le tipologie esplicitate nell'art. 27 del presente

regolamento;

Di seguito nel Regolamento, se considerati tutti assieme, saranno denominati “mezzi pubblicitari temporanei”.

3. Le insegne di esercizio, le preinsegne permanenti non sono oggetto del Piano.

4. Non è consentito l’abbinamento di pubblicità sia permanente che temporanea con elementi di arredo urbano quali transenne parapetonali, contenitori per raccolta rifiuti, cabine telefoniche, bagni autopulenti, orologi, panchine, fioriere, cabine per foto istantanee, ed ogni altro elemento simile, per i quali sarà il Comune di Forlì a determinare, con apposito provvedimento, le forme e le modalità di installazione degli eventuali arredi urbani in connessione con la pubblicità.

ART. 4

AMBITI DI INTERVENTO

1. Ai fini del Piano e della necessità di calibrare i criteri di intervento, in funzione dell’impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla scena urbana, il territorio comunale viene ripartito in tre Ambiti, come individuati sulle tavole P dalla n° 1 alla n° 43 della Variante Generale al Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione provinciale n° 6819/28 del 28/01/2003 e n° 13929/72 del 18/02/2003, seguendone l’evoluzione con le eventuali modifiche o varianti.

2. Gli ambiti sono costituiti da insiemi di zone e sottozone come di seguito specificato:

AMBITO N°1: comprende le aree poste all’interno dei centri abitati, ricadenti nelle zone “A” culturali ed ambientali.

AMBITO N°2: comprende le aree poste all’interno dei centri abitati, fuori dall’ambito 1.

AMBITO N°3: comprende le aree poste al di fuori dei centri abitati.

3. La Giunta Comunale può individuare particolari zone nelle quali, per le loro caratteristiche, venga esclusa l’installazione di mezzi pubblicitari permanenti.

ART. 5

AUTORIZZAZIONE

procedure e competenze

1. Chiunque intenda procedere, nell’ambito dell’intero territorio comunale, all’installazione di cartelli pubblicitari, impianti di pubblicità e propaganda, segnali turistici deve chiedere apposita autorizzazione amministrativa esclusivamente con procedura telematica al Comune di Forlì, utilizzando l’apposito modulo predisposto disponibile sul sito del Comune di Forlì.

2. L’autorizzazione al posizionamento dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, è rilasciata secondo le modalità previste all’art. 53 del D.P.R. 495/92.

3. Il soggetto interessato all’installazione dei mezzi pubblicitari, deve presentare al Comune di Forlì, per quanto di competenza, apposita domanda corredata, se necessario, dalla seguente documentazione, come meglio esplicitato nel modello di cui al comma 1:

a) relazione tecnica illustrativa con idonea documentazione fotografica;

b) elaborati grafici di progetto in idonea scala comprendenti il rilievo dello stato attuale della strada, con l’individuazione degli elementi necessari alla valutazione del progetto, esteso ad almeno mt. 60 prima e dopo il mezzo da posizionare e il punto esatto dell’installazione fissando, nel caso di cartello pubblicitario o segnale turistico, la distanza con la tangenza dell’intersezione precedente o successiva;

c) bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti con divieto di frecce e/o disegni in merito alle svolte, anche qualora l’impianto sia a messaggio variabile;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, nella natura dell’edificio su cui sarà collocato, in modo da garantirne la stabilità, a firma di tecnico abilitato, iscritto nel corrispondente ordine, collegio o albo professionale;

g) copia dell’autorizzazione o-nulla osta tecnico dell’ente proprietario della strada, se diverso dal Comune, copia dell’autorizzazione da parte dell’ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria, copia dell’autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico.

- h) assenso del proprietario del terreno o del proprietario dell'edificio ad effettuare l'intervento reso mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a titolo definitivo, corredata da copia di un documento di riconoscimento;
- i) clausola di accettazione di rispetto delle norme del Regolamento del Codice della Strada espresse all'Art. 23, comma 4 bis, in riferimento alla campagna pubblicitaria oggetto della richiesta di autorizzazione.
4. La domanda dovrà riguardare l'installazione di cartelli pubblicitari o segnali turistici insistenti su di una unica Via; nel caso di impianto di pubblicità o propaganda, insistente su un unico edificio, nel caso di mezzo pubblicitario temporaneo dovrà essere riferita ad un'unica campagna pubblicitaria.
5. Le richieste di autorizzazioni relative alla segnaletica di cui all'art.24 del presente regolamento, devono essere presentate con modalità esclusivamente telematica.
6. L'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio comunale preposto, previa verifica del rispetto delle norme del presente regolamento, con facoltà di acquisizione del parere in ordine al rispetto del vigente C.d.S.;
7. L'ufficio competente entro i termini previsti dalla legge, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego questo deve essere motivato e preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, in applicazione dell'art. 10-bis della Legge n°241/1990 e s.m.i..
8. L'autorizzazione che ha per oggetto l'installazione di un mezzo pubblicitario permanente, ha validità per 3 anni, ed è rinnovabile su istanza dell'interessato da presentare nel periodo compreso fra i 120 giorni ed i 60 giorni antecedenti alla sua scadenza. L'eventuale installazione successiva di altri segnali nel medesimo impianto, in base all'art. 20, comma 2, lett. g), d) del presente regolamento, non determina alcun differimento dell'efficacia dell'originaria autorizzazione, che resta pari a 3 (tre) anni decorrenti dalla data del suo rilascio.
- L'autorizzazione che ha per oggetto l'installazione di un mezzo pubblicitario temporaneo, ha validità per massimo 12 mesi, non rinnovabile né prorogabile alle medesime condizioni.
9. In caso di richiesta presentata da più soggetti per la medesima ubicazione, l'autorizzazione verrà rilasciata in base al protocollo di arrivo.
10. Copia dell'autorizzazione viene inoltrata al servizio preposto alla riscossione dell'imposta di pubblicità. In ogni caso il pagamento dell'imposta e della sanzione, riguardanti l'esposizione di mezzi pubblicitari non autorizzati o assoggettati a comunicazione, non costituirà sanatoria di eventuali abusi, che dovranno essere segnalati ai servizi competenti, per l'applicazione delle misure repressive previste dalla normativa vigente.
11. In caso di installazione successiva, da parte dell'Amministrazione, dei segnali di cui all'art. 39 del C.d.S. comma 1, lettere A, B, C a, b, c, d, e, f, g, i segnali di cui il presente regolamento, dovranno essere rimossi e/o riposizionati in sito diverso nelle immediate vicinanze e comunque da concordare con l'ufficio competente, con onere a carico di chi li ha installati ai sensi dell'art. 58, del Regolamento del C.d.S.
12. Per i mezzi pubblicitari permanenti da porre su proprietà pubblica, ove occorra, sarà acquisito anche il parere di altri Servizi eventualmente interessati.
13. Unicamente per le installazioni di cui all'art. 16 del Presente Regolamento, dovrà essere presentata copia del contratto di sponsorizzazione.
14. Ogni cambio immagine del messaggio pubblicitario dovrà essere richiesto all'Ufficio Comunale preposto con modalità esclusivamente telematica, indicando i dati dell'Autorizzazione con il bozzetto nuovo richiesto e il bozzetto precedentemente autorizzato.
- Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento di diniego dall'Ufficio preposto, la variazione si intenderà autorizzata. Ogni comunicazione di cambio immagine potrà riguardare solo mezzi pubblicitari già autorizzati. La durata del messaggio pubblicitario esposto non potrà essere inferiore a tre mesi, (Art. 53 c.3 C.d.S.).

ART. 6

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. I lavori di installazione dei mezzi pubblicitari permanenti dovranno essere terminati entro tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, pena la revoca della stessa e dovrà esserne data

comunicazione all'ufficio competente tramite Mail con allegata la necessaria documentazione fotografica;

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari è a totale carico del titolare dell'autorizzazione, al quale compete anche la sostituzione dell'impianto in caso di danneggiamento da parte di terzi.

3. I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

4. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di richiesta motivata da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada.

ART. 7

DECADENZA E RIPRISTINO

1. Le autorizzazioni relative ai mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento, decadono in caso di difformità rispetto alle norme del vigente Codice della strada o del relativo Regolamento di attuazione, dall'autorizzazione rilasciata e dal presente Regolamento e nelle altre ipotesi previste dall'art. 45, comma 5, del Codice della Strada.

2. Gli operatori di Polizia Locale, che rilevano la sussistenza di una causa di decadenza, redigono verbale di accertamento di violazione, da notificarsi al trasgressore e lo trasmettono in copia all'ufficio competente.

3. Con ordinanza il dirigente competente, riscontrato quanto accertato dalla Polizia Locale, intima la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi immediatamente e, comunque, non oltre 10 giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'art 45, comma 5, del C.d.S.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, la Polizia Locale verifica l'avvenuta ottemperanza alla rimozione redigendo apposito verbale di ispezione da trasmettere all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.

5. In caso di inottemperanza all'intimazione, si provvede d'ufficio, a spese del trasgressore.

6. Il mezzo pubblicitario rimosso d'ufficio può essere riconsegnato previa apposita richiesta di pagamento delle spese sostenute. Trascorso il termine di 90 giorni dalla rimozione, senza che vi sia stata richiesta di restituzione, il Comune procederà all'alienazione del bene. Il pagamento delle eventuali sanzioni pecuniarie, non costituisce sanatoria per la violazione commessa.

7. In caso di impianto installato senza la necessaria autorizzazione o qualora essa sia scaduta, il dirigente competente, con propria ordinanza, intima la rimozione dei mezzi pubblicitari ed il ripristino dello stato dei luoghi immediatamente e, comunque, non oltre 10 giorni, ai sensi dell'art. 45, comma 5, del C.d.S.. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo. In caso di difformità rispetto a quanto prescritto nell'autorizzazione, non implicante violazione del C.d.S. o del Regolamento del C.d.S., qualora il titolare dell'autorizzazione non rimuova tale difformità entro il termine, non inferiore a giorni 15, assegnato con specifica intimazione scritta, si applicano i commi 3,4,5,6 del presente articolo.

SEZIONE I

Pubblicità non affissionistica permanente

ART. 8

PUBBLICITÀ SU PENSILINE E PALINE FERMATA BUS

1. Il Concessionario per il servizio di trasporto pubblico, previa richiesta al Comune, può collocare messaggi pubblicitari sulle pensiline e paline di fermata bus. Il provvedimento autorizzatorio sarà rilasciato dal Servizio preposto che valuterà ogni singola installazione in relazione alla compatibilità con zone di particolare qualità urbana per caratteristiche storiche, ambientali, testimoniali o di particolare pregio urbano, in funzione dell'esigenza di tutela architettonica ed urbanistica, previa acquisizione del parere in ordine alla sicurezza della circolazione stradale.

2. E' consentita la collocazione di messaggi pubblicitari, mono o bifacciali, unicamente opachi,

sulla parete di fondo delle pensiline e su quella di destra opposta al senso di marcia dell'autobus, il tutto nel rispetto delle condizioni di visibilità e di fruizione del servizio, nonché di sicurezza dell'utenza.

3. Nell'ambito n° 1 non è consentita alcuna installazione pubblicitaria.

ART. 9

CARTELLI PUBBLICITARI

1. Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici, utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse, può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

2. La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite in funzione delle esigenze di tutela architettonica e urbanistica, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e in relazione agli ambiti di ubicazione secondo le seguenti prescrizioni:

AMBITO N°1: Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N°2: E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11; tali cartelli saranno del tipo mono o bifacciale, della superficie massima di mq.6,00 per ciascuna faccia. Essi dovranno essere di forma rettangolare e posti verticalmente od orizzontalmente come gli altri cartelli eventualmente già collocati nella medesima via e senso di marcia, potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa non superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque non provochi abbagliamento. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a cinque minuti. L'installazione di cartelli pubblicitari in zone di particolare qualità urbana, come tali riconosciute dall'ufficio competente, è soggetta a parere preventivo, teso a valutare il corretto inserimento in tale contesto.

AMBITO N°3: E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. Essi potranno essere unicamente opachi. Non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente. Particolare cura dovrà essere posta nella scelta dei materiali da utilizzare per le strutture di tali impianti pubblicitari.

ART. 10

Prescrizioni Tecniche

1. Fuori dai centri abitati è consentito il posizionamento dei cartelli le cui caratteristiche siano conformi a quanto prescritto all'art. 49 ed all'art. 50 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dentro i centri abitati, fermo restando quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 495/92, è consentito il posizionamento dei cartelli pubblicitari le cui caratteristiche siano conformi a quanto stabilito in proposito dal presente Regolamento.

3. Su ogni cartello pubblicitario dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, in posizione facilmente visibile ed accessibile, sulla quale siano riportati con caratteri incisi i seguenti dati: amministrazione proprietaria della strada, soggetto titolare, numero di protocollo e data dell'autorizzazione stessa, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

ART. 11

Ubicazione dei cartelli pubblicitari fuori dai centri abitati

1. L'installazione dei cartelli fuori dai centri abitati è consentita ed effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12

Ubicazione dei cartelli pubblicitari dentro i centri abitati

1. La collocazione dei cartelli pubblicitari, sia in posizione perpendicolare che in posizione parallela

rispetto al senso di marcia dei veicoli, all'interno dei centri abitati e nei tratti di strade extraurbane per i quali è imposto, in modo non transitorio, un limite di velocità non superiore ai 50 km/h, deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti distanze minime misurate dal lato visibile del cartello:

DISTANZE IN METRI

sito	parallelo	perpendicolare
Prima di intersezioni semaforiche e rotatorie stradali	30	40
Dopo intersezioni semaforiche e rotatorie stradali	25	40
Prima delle aree d'intersezione	20	40
Dopo area di intersezione	20	30
Prima della segnaletica stradale di pericolo, prescrizione e obbligo	20	40
Prima della segnaletica stradale di indicazione	15	30
Prima di gallerie e sottopassi	25	50
Prima e dopo altri cartelli e/o mezzi pubblicitari	15	30
All'interno di aree a parcheggio privato di uso pubblico	10	Non consentito

2.E' consentita la collocazione dei cartelli pubblicitari sui ponti ferroviari e scarpate laterali a loro adiacenti, esclusivamente per i richiedenti che possano comprovare la concessione dell'uso di tali spazi da parte delle FF.SS., allegando tutta la documentazione necessaria come elencata all'art. 5 del presente regolamento. La superficie espositiva dei cartelli pubblicitari su ciascun ponte dovrà essere valutata e concordata con gli uffici competenti e dovrà essere suddivisa per numero di manufatti che si intendono collocare.

3. E' comunque vietata la collocazione dei cartelli pubblicitari nei seguenti punti:

- in corrispondenza delle aree di intersezione stradale;
- lungo le curve così come definite dall'art. 3 comma 1 punto 20) del C.d.S.
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

4. Ai fini del Piano degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.l.vo 285/92 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13

Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata

1. In presenza di marciapiede l'installazione dei cartelli pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone; i cartelli saranno posti in posizione parallela al senso di marcia e sul margine più distante dalla carreggiata ad una altezza minima pari a mt. 2,20 e, per quanto possibile, in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti.
2. Dovrà essere garantito comunque uno spazio utile per il passaggio di almeno mt. 1,50.
3. E' vietata l'installazione sui marciapiedi quando quest'ultimi abbiano funzione di percorso ciclo pedonale.
4. E' vietata l'installazione dei cartelli pubblicitari sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.
5. Il posizionamento dei cartelli pubblicitari, qualora perpendicolari rispetto al senso di marcia dei veicoli è consentito ad una distanza non inferiore a mt. 2,00 dal limite della carreggiata e, ove

esiste, dal limite esterno della pista ciclabile ad una altezza minima pari a mt. 2,20.

6. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

ART. 14

Ubicazione dei cartelli nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

1. Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, è vietato installare cartelli pubblicitari in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 15

Stazioni di servizio

1. Nelle aree delimitate delle stazioni di servizio possono essere collocati cartelli pubblicitari non affissionistici nel rispetto di quanto previsto all'art. 52 del D.P.R. 495/92 e nel rispetto delle seguenti superfici massime e prescrizioni, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante:

AMBITI N° 1: Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N° 2: E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari mono o bifacciali, opachi o luminosi per luce propria o per luce indiretta, della superficie massima di mq. 3,00 per facciata e della superficie massima complessiva pari al 5% dell'area occupata dalla stazione di servizio. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a cinque minuti.

AMBITO N°3 : E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto del Codice della strada.

ART. 16

IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA PERMANENTI

Definizione

1. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le altre definizioni dell'articolo 47 del Regolamento del CdS, ovvero nè come insegna di esercizio, nè come preinsegna, nè come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale reclamistico, nè come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.

2. E' considerato permanente in quanto l'autorizzazione alla sua collocazione ha durata superiore ad un anno fino ad un massimo di tre anni.

Tipologie: ambiti e prescrizioni tecniche

ART. 17

Aree di parcheggio, parchi e impianti sportivi e terreni di proprietà comunale

1. L'installazione di manufatti e/o altri mezzi pubblicitari in terreni di proprietà comunale, aree di parcheggio, parchi e impianti sportivi, è soggetta a parere preventivo teso a valutare il corretto inserimento in tale contesto.

2. E' consentita l'installazione di manufatti e/o altri mezzi pubblicitari nell'ambito delle aree per impianti sportivi di proprietà comunale non visibili dalla pubblica via. Tali installazioni potranno essere effettuate solo dalle Società sportive interessate e con l'esposizione dei soli marchi

pubblicitari relativi agli sponsor delle Società stesse, mediante una gestione diretta degli impianti pubblicitari. Essi dovranno essere monofacciali, posti esclusivamente paralleli al senso di marcia della strada, opachi o luminosi per luce indiretta, di intensità luminosa non superiore a 150 candele per metro quadrato, saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, della superficie massima di mq. 8,00 e nella misura massima di un manufatto per ogni sponsor delle società sportive in ogni impianto sportivo. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a cinque minuti.

La durata del messaggio pubblicitario non potrà essere inferiore ad anni 1, ogni eventuale modifica del messaggio pubblicitario dovrà essere comunicata all'ufficio comunale preposto.

3. L'istanza dovrà essere corredata della documentazione prevista dall'art. 5 del presente Regolamento di attuazione e dalla dimostrazione che i proventi derivanti dalla pubblicità saranno reinvestiti nella gestione della stessa Società e nelle attività che essa porrà in essere.

ART. 18

Impianti pubblicitari per la programmazione cinematografica e teatrale

1. E' consentita l'installazione, nell'ambito delle aree individuate di concerto con l'Amministrazione comunale, di impianti pubblicitari relativi alla programmazione cinematografica e teatrale.

2. Sarà consentito il posizionamento di tali impianti negli Ambiti 1, 2 e 3 nel rispetto di quanto previsto agli articoli 12, 13 e 14 del presente Regolamento di attuazione. Essi potranno essere mono o bifacciali, opachi o luminosi per luce indiretta, di intensità luminosa non superiore a 150 candele per metro quadrato, saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e della superficie massima di mq. 2,00 per ciascun impianto.

3. Nel caso di collocazione all'interno dell'ambito n° 1 tali impianti dovranno essere realizzati con caratteristiche idonee allo stesso ambito.

4. La richiesta di autorizzazione amministrativa sarà corredata della documentazione prevista dall'art. 5 del presente Regolamento di attuazione.

5. Il parere del Servizio Gestione del Patrimonio relativo all'occupazione del suolo pubblico sarà acquisito direttamente dal Responsabile del procedimento e farà parte integrante dell'autorizzazione amministrativa stessa.

ART. 19

Impianti pubblicitari in cantiere edile

1. L'installazione dei cartelli pubblicitari in cantiere edile, relativi al cantiere stesso, qualora avvenga su apposita struttura saldamente ancorata al suolo e per una durata superiore ad un anno e di superficie superiore a mq.2,00, necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento di attuazione e anche in questi casi l'autorizzazione è subordinata al possesso dei titoli edilizi.

2. Per gli impianti privi di struttura saldamente ancorata al suolo e di durata non superiore ad anni 1 si rimanda al successivo art. 31 c. 3 lett. c).

ART. 20

Impianti pubblicitari relativi alla vendita di immobili soggetti ad interventi edilizi

1. E' consentita l'esposizione, nell'ambito dei cantieri edili, di cartelli pubblicitari relativi alla vendita dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio, previo ottenimento del relativo titolo edilizio abilitativo o deposito della comunicazione secondo la vigente disciplina normativa. La durata dell'esposizione potrà permanere fino alla data di fine lavori.

2. Tali cartelli dovranno essere installati solo nell'area del cantiere, potranno essere esclusivamente monofacciali, opachi, della superficie massima di mq. 6,00 per ciascun cartello.

3. Nel caso di immobili posti nell'AMBITO n° 1 la superficie massima di tali cartelli potrà essere di mq. 4,00, con un numero massimo di 2 impianti per cantiere.

4. Nel caso di immobili insistenti su aree soggette a Piano Urbanistico Attuativo, l'installazione del cartello pubblicitario potrà avvenire solo dopo l'approvazione del Piano con Delibera Comunale divenuta esecutiva.

5. La documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione per l'impianto pubblicitario dovrà

essere quella prevista dall'art. 5 del presente Regolamento di attuazione.

ART. 21

Impianti pubblicitari relativi a vendite immobiliari

1. E' consentita l'esposizione, nell'ambito dell'area dell'immobile oggetto della vendita, di cartelli pubblicitari relativi a vendite immobiliari.
2. Tali cartelli dovranno essere installati solo nell'area dell'immobile oggetto della vendita.
3. Potranno essere esclusivamente monofacciali, opachi, della superficie massima di mq. 6,00 per ciascun cartello.

L'autorizzazione avrà una validità massima di anni 3 (tre) e non potrà essere rinnovata.

4. Nel caso di immobili posti nell'AMBITO n° 1 la superficie massima di tali cartelli potrà essere di mq. 4,00, con un numero massimo di 2 impianti per cantiere.

La documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione per l'impianto pubblicitario dovrà essere quella prevista dall'art. 5 del presente regolamento di attuazione.

ART. 22

IMPIANTI SUL TETTO O SULLE COPERTURE

1. La collocazione degli impianti sul tetto o sulle coperture è stabilita in funzione delle esigenze di tutela architettonica e urbanistica, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e in relazione agli ambiti di ubicazione secondo le seguenti prescrizioni:

AMBITO N°1: Non è consentita l'installazione.

AMBITO N°2 e N°3: E' consentita unicamente l'installazione su fabbricati di proprietà privata, adibiti esclusivamente ad utilizzo commerciale, artigianale e industriale;

2. Tali impianti di pubblicità o propaganda saranno del tipo bidimensionale, mono o bifacciale, la cui superficie rimanga inscrivibile in una figura geometrica regolare.

3. Nelle zone a prevalente carattere produttivo, commerciale e direzionale gli impianti di pubblicità possono essere collocati:

- a) parallelamente al senso di marcia della strada, con una superficie massima di mq. 8,00;
- b) perpendicolarmente al senso di marcia con una superficie massima di mq. 6,00;
- c) nelle restanti zone a prevalente carattere residenziale, agricolo, ecc., per ogni singolo edificio l'impianto di pubblicità o propaganda non deve superare la superficie di mq. 6,00;

4. Su un edificio potrà essere collocato un solo impianto.

5. Potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa non superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque non provochi abbagliamento. E' vietata in ogni caso la luce intermittente e il messaggio variabile.

6. Il messaggio pubblicitario non deve avere le caratteristiche proprie di una insegna di esercizio. E' vietata l'installazione se già presenti insegne. Il messaggio pubblicitario esposto non dovrà essere riferito alle attività commerciali insediate nell'edificio.

7. L'installazione di impianti in zone di particolare qualità urbana, come tali riconosciute dagli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a parere preventivo, teso a valutare il corretto inserimento in tale contesto.

8. Alla domanda di autorizzazione, oltre ai documenti elencati nell'articolo 5 del presente regolamento, vanno allegati, se necessari, adeguati calcoli statici o dichiarazione di un tecnico abilitato che l'intervento sia privo di rilevanza sismica.

9. Non possono in alcun modo essere autorizzati impianti senza messaggio pubblicitario; a tal fine, il richiedente dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445, di aver già concluso il contratto con il soggetto cui si riferisce l'impianto per il quale viene richiesta l'autorizzazione, ed allegare la dichiarazione alla richiesta.

ART. 23

IMPIANTI SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. La collocazione degli impianti sulle facciate degli edifici è stabilita in funzione delle esigenze di

tutela architettonica e urbanistica, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e in relazione agli ambiti di ubicazione secondo le seguenti prescrizioni:

AMBITO N°1: Non è consentita l'installazione.

AMBITO N°2 e N°3: E' consentita unicamente l'installazione su fabbricati di proprietà privata, adibiti esclusivamente ad utilizzo, commerciale, artigianale e industriale;

2. Tali impianti di pubblicità o propaganda saranno del tipo bidimensionale, monofacciale, non collocati a bandiera, la cui superficie rimanga inscrivibile in una figura geometrica regolare.

3. Nelle zone a prevalente carattere produttivo, commerciale e direzionale, per ogni attività e con riferimento alla singola facciata del fabbricato, gli impianti di pubblicità o propaganda possono essere collocati:

a) parallelamente al senso di marcia della strada, con una superficie massima di mq. 20,00;

b) perpendicolarmente al senso di marcia con una superficie massima di mq. 8,00;

c) nelle restanti zone (a prevalente carattere residenziale, agricolo, ecc.), per ogni attività e con riferimento alla singola facciata del fabbricato l'impianto di pubblicità o propaganda non deve superare la superficie di mq. 8,00;

4. Su ciascuna facciata potrà essere collocato un solo impianto.

5. Potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa non superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque non provochi abbagliamento. E' vietata in ogni caso la luce intermittente e il messaggio variabile.

6. Negli ambiti in cui è concessa, l'ubicazione degli impianti sulla facciata lo stesso deve rispettare le distanze minime previste dall'articolo 12 del presente regolamento.

7. Il messaggio pubblicitario non deve avere le caratteristiche proprie di una insegna di esercizio. E' vietata l'installazione se già presenti insegne sulla medesima facciata.

8. L'installazione di impianti in zone di particolare qualità urbana, come tali riconosciute dagli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a parere preventivo, teso a valutare il corretto inserimento in tale contesto.

9. Alla domanda di autorizzazione, oltre ai documenti elencati nell'articolo 5 del presente regolamento, vanno allegati, se necessari, adeguati calcoli statici o dichiarazione di un tecnico abilitato che l'intervento sia privo di rilevanza sismica.

10. Non possono in alcun modo essere autorizzati impianti senza messaggio pubblicitario; a tal fine, il richiedente dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445, di aver già concluso il contratto con il soggetto cui si riferisce l'impianto per il quale viene richiesta l'autorizzazione, ed allegare la dichiarazione alla richiesta.

ART. 24

SEGNALETICA TURISTICA E DI TERRITORIO

Ambito di applicazione e prescrizioni

1. Le disposizioni del presente articolato si applicano alle seguenti tipologie di segnali:

a) industriali;

b) artigianali o produttivi: (è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, comprese le attività agricole escluse le intermediazioni nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con superficie calpestabile, esclusivamente utilizzata per le lavorazioni produttive, superiore a mq.200);

c) commerciali: non potranno essere autorizzati segnali relativi ad esercizi commerciali al minuto, salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 5, del Regolamento del C.d.S.. e con superficie di vendita superiore a mq.500;

d) territoriali e di luoghi di pubblico interesse oltre quelli espressamente indicati nel C.d.S, sono individuabili anche quelli relativi alle seguenti attività:

e) sedi di enti e associazioni di categoria di particolare rilevanza e di pubblico interesse, con competenza territoriale almeno provinciale;

- f) attrezzature ospedaliere e sanitarie pubbliche e convenzionate, ai sensi del Decreto 16 settembre 1994, n. 657, Art. 1, comma 2, previo N.O. dell'Ordine o Collegio della provincia di appartenenza - Art. 6 comma 1 stesso Decreto;
 - g) alberghieri (con richiesta di parere preventivo obbligatorio, da formulare all'ufficio competente).
 - h) agriturismi;
 - i) B. & B;
 - j) Benzinai, autofficine/carrozzerie, gommisti, elettrauti, soccorsi stradali;
2. La collocazione di detta segnaletica dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) I segnali dovranno avere caratteristiche conformi a quanto stabilito dalla tabella II 13/a, "normale", ovvero di dimensioni pari a cm. 125 x cm. 25 oppure quanto stabilito dalla tabella II 13/b, "normale", ovvero di dimensioni pari a cm. 125 x cm. 35;
 - b) La proiezione del bordo esterno del cartello dovrà essere minimo a cm. 50 dal filo esterno della carreggiata, l'ubicazione e le distanze minime da tenere per l'installazione di nuovi impianti sono quelle previste dal Regolamento del C.d.S. all'art. 51, qui applicato in via analogica e nel rispetto delle seguenti distanze minime misurate dal lato visibile del segnale:
 - c) I colori dei segnali dovranno essere quelli previsti dall'art 78 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada, parole e/o simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, distribuiti su un unico segnale, ma con i colori sopraccitati, in alternativa altri simboli da utilizzare sono quelli previsti nel Regolamento del C.d.S. dalla fig. II / 100 alla fig. II/231, non sono ammesse scritte "accessorie" ;
 - d) I segnali di cui all'Art. 23 comma 1, lettere g) ed i) saranno autorizzati con durata massima 3 anni, rinnovabile, salvo approvazione del Piano Alberghiero specifico.
 - e) In analogia a quanto prescritto dall'art. 23 c. 6 del C.d.S., all'interno dei centri , limitatamente alle strade di tipo "E" e "F", per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, l'Amministrazione ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime; è vietata l'installazione di detta segnaletica nei casi in cui per dimensione, forma o colore, disegno o ubicazione in posizioni che possa generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità, l'efficacia, o arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, crei pericolo per la sicurezza della circolazione;
 - f) Gli impianti segnaletici dovranno essere indipendenti da altri impianti collocati dalla Pubblica Amministrazione, salvo specifica indicazione della stessa;
 - g) La richiesta dovrà comunque tenere conto di un percorso di avvicinamento che prediliga il transito in tangenziale, ove possibile, fino all'uscita più prossima all'attività che si intende segnalare;
 - h) Non possono in alcun modo essere autorizzati pali senza segnali; a tal fine, il richiedente dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445, di aver già concluso il contratto con il soggetto cui si riferisce il segnale od i segnali, per i quali viene richiesta l'autorizzazione, ed allegare la dichiarazione alla richiesta.
 - i) Nel caso in cui il soggetto autorizzato intenda installare, successivamente, altri segnali nel medesimo impianto, dovrà darne preventivamente comunicazione all'Amministrazione Comunale, citando gli estremi della precedente autorizzazione ed allegando bozza dell'impianto precedentemente autorizzato e quello per il quale si intende richiedere l'autorizzazione. Entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere le modifiche eventualmente necessarie, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti. Decorso i suddetti 20 giorni, senza osservazioni da parte dell'Amministrazione Comunale oppure in caso di ottemperanza alla richiesta di modifica, il soggetto autorizzato potrà procedere all'installazione del segnale;
 - j) Ogni impianto segnaletico verrà autorizzato per un massimo di n°6 segnali (art. 48, comma 3, Reg. C.d.S.). Qualora si chiedi l'autorizzazione all'installazione di un segnale in una strada in cui è già posizionato altro impianto, autorizzato al medesimo richiedente, la nuova autorizzazione non potrà essere concessa se l'istante non abbia preventivamente esaurito le possibilità di sfruttamento dell'impianto già esistente, mediante il posizionamento di n°6 segnali;
 - k) E' fatto obbligo del titolare dell'autorizzazione di attenersi alle disposizioni degli artt. 54 e 55 del Regolamento del C.d.S., qui applicati in via analogica.

ART. 25

Ambito territoriale di installazione

1. Per ciascuna azienda potranno essere ammessi unicamente “segnali indicatori” atti a delineare un percorso di avvicinamento nel raggio di non più di 5,000 m. dalle sede dell'attività, costituito dal numero massimo di 8 segnali per attività, salvo comprovata necessità che dovrà essere sottoposto preventivamente agli ufficio preposti, che valuterà e ne confermerà l'effettiva esigenza;
2. Le preinsegne di tipo permanente di cui all'art. 47, del Regolamento del C.d.S., non sono ammesse su suolo pubblico; è ammessa l'installazione su suolo privato nel rispetto dell'art. 51 dello stesso Regolamento;
3. Sono comunque vietate le installazioni di impianti di cui all'Art. 24 comma 1 nell'area del Centro Storico, all'interno dell'anello di circonvallazione delimitato da v.le Corridoni, via della Rocca, via Trieste, via Bonzanino, v.le Salinatore, p.le Porta Schiavonia, via Del Portonaccio, v.le Italia, v.le Vittorio Veneto, p.ta San Pietro, p.le Del Lavoro, v.le Matteotti, p.le Della Vittoria.

ART. 26

Manutenzione e modifiche ai manufatti

1. Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione nel rispetto del progetto approvato a cura e spese del titolare della autorizzazione o comunicazione; sullo stesso, ricadono le responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti, relativa a forma, quantità e dimensioni, deve essere preventivamente comunicata e/o autorizzata, secondo quanto indicato dall'art. 24, comma 2 del presente regolamento.
3. La violazioni al presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 45 comma 7 del Codice della Strada.

4.

SEZIONE II – Pubblicità non affissionistica temporanea

ART. 27

Mezzi pubblicitari temporanei

1. Le forme pubblicitarie si intendono temporanee quando hanno ad oggetto un evento limitato nel tempo ad esse riferito, non richiedono la realizzazione di impianti installati saldamente al suolo, o agli edifici e non potranno essere effettuate prima del formale rilascio dell'Autorizzazione.
2. Le autorizzazioni hanno una durata non superiore ad anni uno, non prorogabili, non ri-autorizzabili alle medesime condizioni.
3. La pubblicità con mezzi provvisori di cui ai successivi articoli viene autorizzata dall'ufficio preposto del comune di Forlì utilizzando l'apposito modulo con la procedura telematica in essere.
4. Il Servizio indicherà le prescrizioni cui attenersi sulla base delle valutazioni di conformità al Codice della strada, al suo Regolamento, al presente Regolamento, al regolamento di Polizia Urbana e Civile convivenza, nonché alle altre norme applicabili.
5. Il rilascio dell'autorizzazione avviene sempre e comunque facendo salvi i diritti dei terzi.

ART. 28

Striscione

1. Lo striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra ed unicamente nei punti attualmente utilizzati ed in quelli che saranno predisposti dal Comune di Forlì.
 2. L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive.
- AMBITO N°1: è consentito il posizionamento di striscioni finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da

enti pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative.

AMBITI N°2: è consentita l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da enti pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N° 3: non è consentita l'esposizione di striscioni.

ART. 29

Stendardo

1. Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Forlì; l'esposizione di stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive.

2. Lo stendardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso lo stendardo può aggredire la carreggiata.

3. Prescrizioni tecniche negli ambiti in cui è consentito:

a) AMBITO N°1: è consentito il posizionamento di stendardi finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da enti pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative.

b) AMBITI N°2: è consentita l'installazione di stendardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da enti pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

c) AMBITO N°: 3 non è consentita l'esposizione di stendardi.

ART. 30

Gigantografie su Ponteggi

1. E' consentita l'esposizione di gigantografie a copertura di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, qualora riproducano il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento e siano estesi all'intera superficie interessata dai ponteggi, al fine di mitigare l'impatto visivo prodotto dai cantieri, previo progetto approvato dal Comune di Forlì il quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui è inserito.

2. La gigantografia potrà essere luminosa per luce indiretta; dovrà riprodurre il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento, con la parte da destinare alla pubblicità non superiore al 20 % della superficie della stessa gigantografia in caso di intervento in ambito n° 1, e al 30 % della stessa superficie negli altri ambiti.

3. Anziché il messaggio pubblicitario la gigantografia potrà ospitare il logo dello sponsor, così come definito all'art.33 che potrà occupare una superficie non superiore al 40% della superficie totale della gigantografia.

4. Non è consentito il messaggio variabile.

5. L'autorizzazione sarà rilasciata dall'ufficio competente del comune di Forlì con facoltà di richiedere il parere di competenza ad altri uffici Comunali e altri enti coinvolti in caso di particolare impatto delle forme pubblicitarie temporanee sull'urbanistica e sulla viabilità.

ART. 31

IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA TEMPORANEI

Definizione

1. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le altre definizioni dell'articolo 47 del Regolamento del CdS, ovvero né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale

reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.

2. E' considerato temporaneo in quanto ha durata massima di 12 mesi, ha un oggetto limitato nel tempo ad esso riferito, non richiede la realizzazione di impianti installati saldamente al suolo o agli edifici.

3. Di seguito le forme di pubblicità temporanea autorizzabili ricadenti nella definizione di cui ai commi precedenti. E' facoltà dell'istante richiedere il parere di competenza ad altri uffici Comunali in caso di particolare impatto delle forme pubblicitarie temporanee sull'urbanistica e sulla viabilità e in ambito culturale.

TIPOLOGIE autorizzabili:

a) **le forme pubblicitarie in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative** da chiunque organizzate, previa richiesta di parere preventivo obbligatorio da formulare all'ufficio competente, anche senza il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

b) **le forme pubblicitarie in occasione di spettacoli viaggianti**, ed in occasione di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite.

Le Autorizzazioni per la Pubblicità Temporanea relativa agli spettacoli viaggianti verrà rilasciata sulla base di valutazioni globali in accordo con gli altri Servizi interessati nel procedimento.

c) **Impianti di pubblicità in cantiere edile:** rientrano in tale tipologia quelli non ricadenti nell'art. 19, privi di struttura saldamente ancorata al suolo, di durata non superiore ad anni 1, di superficie superiore a mq. 2,00, relativi alle ditte che effettuano i lavori e/o ai fornitori dei materiali da utilizzare nello stesso cantiere. Anche in questi casi l'autorizzazione è subordinata al possesso dei titoli edilizi di cui all'art. 19 e con i criteri previsti dagli art. 20 e 21. L'istanza dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da compilarsi su apposito modello, con la quale si attesta l'adeguatezza statica del mezzo pubblicitario ed il possesso di idonea polizza assicurativa R.C.T. a copertura di eventuali danni arrecati a terzi, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità in caso di sinistro imputabile al mezzo pubblicitario.

b) **Pubblicità visibile dalla pubblica via:** rientrano in tale tipologia le forme pubblicitarie collocate nei pubblici esercizi, nei locali adibiti alla vendita di beni, alla prestazione di servizi e nei locali aperti al pubblico spettacolo e purché attinenti all'attività in essi esercitata; esse potranno avere dimensioni superiori al mezzo metro quadrato, essere esposte nelle vetrine, nelle porte di ingresso dei locali, recinzioni o in altra posizione immediatamente adiacente e visibili dalla pubblica via. Sono vietate le forme pubblicitarie non attinenti alla attività esercitata, che siano di dimensioni superiori al mezzo metro quadrato e visibili dalla pubblica via. Le forme pubblicitarie attinenti e non attinenti alla attività esercitata, di dimensioni inferiori al mezzo metro quadrato e visibili dalla pubblica via sono libere, a norma del successivo art.32

c) **Plance, cavalletti, espositori pubblicitari con bandiere mezzi pubblicitari in genere mono o bifacciali, poggianti al suolo tramite cavalletti o altri sostegni.** Sono consentite unicamente se collocate fuori delle carreggiate, davanti alla sede dell'attività ed in modo da non creare pericolo per la circolazione stradale. Se collocate sui marciapiedi dovrà essere garantito uno spazio utile per il passaggio di almeno mt. 1,50. Sono ammesse in ambito 1 solo per periodi limitati ed in occasione di eventi particolari (es. nuova apertura di attività). L'istanza dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da compilarsi su apposito modello, con la quale si attesta l'adeguatezza statica del mezzo pubblicitario ed il possesso di idonea polizza assicurativa R.C.T. a copertura di eventuali danni arrecati a terzi, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità in caso di sinistro imputabile al mezzo pubblicitario.

d) **Pubblicità fonica**, è regolata dalle norme del Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione nonché dal Regolamento Attività Rumorose – art. 38.

e) **Pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati**, è consentita esclusivamente in occasioni di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina e nazionale. Gli aeromobili potranno stazionare solo nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dalla competente autorità. L'autorizzazione è strettamente legata alla durata della

manifestazione. L'istanza dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da compiliarsi su apposito modello, con la quale si attesta l'adeguatezza statica del mezzo pubblicitario ed il possesso di idonea polizza assicurativa R.C.T. a copertura di eventuali danni arrecati a terzi, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità in caso di sinistro imputabile al mezzo pubblicitario.

f) **Pubblicità in forma ambulante:** è ammessa solo se eseguita senza l'ausilio di veicoli ed in forma itinerante e nel rispetto del Regolamento di Polizia Urbana e civile convivenza del. C.C. 71 del 14/09/2020.

g) **Volantinaggio:** la distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario è ammessa solo mediante consegna a mano ai pedoni ed in modo da non intralciare la circolazione stradale e nel rispetto del Regolamento di Polizia Urbana e civile convivenza del. C.C. 71 del 14/09/2020.

1. A tutela del decoro urbano, nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la distribuzione sulle auto.

2. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.

3. Fatto salvo quanto disciplinato al punto 1, la distribuzione di volantini è ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

E' comunque sempre ammessa, senza necessità di comunicazione preventiva agli uffici comunali, la distribuzione a mano di volantini a carattere politico, sindacale, religioso, senza finalità di lucro.

h) **Veicoli pubblicitari:** la pubblicità effettuata sui veicoli appositamente immatricolati a tale destinazione d'uso ai sensi degli art. 54, comma 1, lett. g), art. 82 e 84 del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma 2, lett. q), del D.P.R. 495/92, così come prevista dall'art. 57 del D.P.R. 495/92, è soggetta ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, dall'ufficio preposto, quando il veicolo sia in sosta, anche su suolo privato ed esponga il messaggio pubblicitario visibile dalla pubblica via. La sua effettuazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni dettate nell'atto autorizzativo e, qualora su suolo pubblico, nei siti individuati dal Comune e comunque per una durata massima di giorni 30 consecutivi non prorogabili per campagna pubblicitaria, ammettendo un massimo di 72 ore di permanenza continuativa per ciascuno dei siti individuati nell'ambito della campagna.

A tal fine l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione darà indicazioni nella stessa per quanto riguarda i veicoli utilizzati per la campagna in merito al numero, alla distanza tra di essi, alla posizione nel sito, ecc.

E' consentita, senza necessità di rilascio di espressa autorizzazione, ma previo pagamento della relativa imposta qualora il veicolo esponga il messaggio pubblicitario in movimento sulle strade, nel rispetto dell'art. 23, 82 e 84 del C.d.S. e dell'art. 57 del Regolamento al C.d.S.. In tal caso la sosta tecnica del veicolo, anche su suolo privato, è consentita solo qualora il messaggio pubblicitario non sia visibile dalla pubblica via o sia rimosso od occultato.

i) **Cartelli pubblicitari in serie:** la collocazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'ufficio preposto ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento. Detti manufatti monofacciali o bifacciali realizzati su apposita struttura portante e infissi nel terreno, di dimensioni massime pari a 1,5 mq per facciata, che realizzano il messaggio pubblicitario mediante la ripetizione dello stesso a debita distanza l'uno dall'altro, potranno essere installati su suolo pubblico, nei siti individuati dall'amministrazione comunale, non più di due per ciascun sito, non più di 10 posizioni per campagna nello stesso periodo, sia su suolo privato qualora visibili dalla pubblica via. La loro realizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni dettate nell'atto autorizzativo e comunque esclusivamente nei siti individuati dal Comune se su suolo pubblico e per una durata massima continuativa di 30 giorni non prorogabili.

L'istanza dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da compiliarsi su

apposito modello, con la quale si attesta l'adeguatezza statica del mezzo pubblicitario ed il possesso di idonea polizza assicurativa R.C.T. a copertura di eventuali danni arrecati a terzi, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità in caso di sinistro imputabile al mezzo pubblicitario.

Gli impianti dovranno riportare targhetta identificativa con i dati del titolare dell'autorizzazione.

Non sono consentiti messaggi variabili, luminosi, illuminati o rifrangenti.

ART. 32 **FORME PUBBLICITARIE LIBERE**

1. Sono consentite ed attuate liberamente, senza necessità di apposito provvedimento, ma comunque conformi a tutti i regolamenti vigenti, fermi restando gli obblighi tributari, se dovuti, le seguenti forme pubblicitarie:

a) locandine relative alle forme straordinarie di vendita, di dimensione inferiore o pari a 1,00 mq per singola locandina, affisse esclusivamente alle vetrine degli esercizi commerciali e rechino solo la dicitura della particolare forma di vendita.

b) esposizione, nell'ambito dei cantieri edili, dei cartelli pubblicitari relativi alle ditte che effettuano i lavori e/o ai fornitori dei materiali da utilizzare nello stesso cantiere. Detti cartelli potranno essere esclusivamente opachi, monofacciali, di superficie massima di mq. 2 per ciascun cartello e dovranno essere collocati nelle strutture stesse del cantiere edile. La durata della installazione non potrà superare i termini di scadenza del titolo edilizio abilitativo.

c) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli esercizi commerciali e artigianali, degli stadi e degli impianti sportivi, qualora la stessa non sia indirizzata direttamente a coloro che circolano sulla strada anche nei casi di avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità.

d) pubblicità relativa ai giornali, alle pubblicazioni periodiche e non, ivi comprese opere video o audio, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole, librerie, videonoleggi e rivendite dischi o nelle immediate vicinanze e in modo da non limitare la circolazione di persone e veicoli.

e) pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali, con riferimenti esclusivi ad eventi istituzionali e preventivamente concordata con gli uffici competenti;

f) forme pubblicitarie di dimensioni complessive non superiori al metro quadrato (1,00 mq), che non richiedono alcun tipo di struttura o sostegno come, ad esempio, vetrofanie (nei casi in cui non sono equiparate alle insegne di esercizio), cartoncini, locandine affisse alle vetrine degli esercizi in attività, collocati in area privata, "affittasi/vendesì".

g) tranne che per le forme di pubblicità individuate alla lettera e) del presente articolo, si chiede clausola di rispetto delle norme del Regolamento del Codice della Strada espresse all'Art. 23, comma 4bis, in riferimento alla campagna pubblicitaria oggetto della richiesta di autorizzazione.

g) qualsiasi forma pubblicitaria libera dovrà comunque essere sempre realizzata nel rispetto delle vigenti norme previste dal Codice della strada e relativo Regolamento, nonché di tutte le altre norme comunque applicabili.

ART. 33 **CARTELLI CON SPONSOR**

1. I manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione di opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi e delle rotatorie stradali non possono contenere messaggi pubblicitari ma soltanto il logo dello sponsor e la sua denominazione.

2. Si intende per sponsor quel soggetto giuridico, ente od azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità.

3. Il logo e la denominazione dello sponsor potranno essere apposti a condizione che non siano intercambiabili e che siano contenuti nelle seguenti superfici: sui manufatti per la comunicazione /

informazione culturale, turistica ed istituzionale fino a 0,25 mq, sui cartelli segnalanti la realizzazione di lavori pubblici fino a 1,5 mq.

4. La sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi e rotatorie stradali è effettuata secondo le modalità attuative della Delibera del Consiglio Comunale n° 171 del 2/10/2000 e successive modifiche o integrazioni.

5. L'Amministrazione comunale in presenza di convenzioni, attivate direttamente dal Comune o da Enti e Società di Servizi che perseguono interessi pubblici, che prevedono interventi di sponsorizzazione da parte di soggetti privati, finalizzati alla realizzazione di opere o gestione di attività e servizi di interesse per la città, può approvare progetti particolareggiati che ne stabiliscano forme, durata e contenuto anche in deroga al presente Piano.

CAPO III

PIANO DELLE AFFISSIONI

ART. 34

Campo di Attuazione

1. Le Pubbliche Affissioni, che costituiscono servizio di competenza comunale, possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Regolamento. La quantità e l'ubicazione degli stessi è indicata nello specifico Piano delle Affissioni.
2. E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni.

ART. 35

Prescrizioni di carattere generale

1. La collocazione degli impianti affissionistici pubblici, o privati per le affissioni dirette, può avvenire unicamente all'interno dei centri abitati, secondo le modalità, posizioni e tipologie previste dal Piano; lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, la collocazione dell'impianto affissionistico dovrà avvenire previa autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada. Per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.
2. La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.
3. Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento dell'Imposta sulla Pubblicità e per l'effettuazione del Servizio sulle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione consiliare n° 230/28215 del 28/06/1994, quantità, ubicazioni e tipologia degli impianti sono approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 36

Prescrizioni Tecniche

1. E' consentita la collocazione degli impianti affissionistici nelle tipologie individuate dalla Giunta Comunale (Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/1/2011), oltre il prisma informativo; essi saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone.
2. La collocazione delle tabelle murali è consentita unicamente in assenza di marciapiede o dove le dimensioni del marciapiede non consentano il soddisfacimento delle esigenze di cui al successivo art. 40.
3. Gli impianti affissionistici non possono essere luminosi né per luce propria né per luce indiretta, non possono essere posizionati trasversalmente rispetto al senso di marcia dei veicoli, non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi. Lungo il medesimo asse viario gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.
4. I sostegni ed i supporti devono essere generalmente di metallo e devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione; la struttura di sostegno sarà realizzata con profilato metallico a sezione circolare senza discontinuità superiore in modo da conferire all'insieme un maggiore grado di stabilità laterale.
5. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm.70x100 o multipli, sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti; il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto.
6. I plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo, di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse. Dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

ART. 37

Ubicazione degli impianti affissionistici

1. All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art. 23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
 - a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
 - b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
 - c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.
 - d) che il posizionamento ottenga il parere favorevole del Servizio vigilanza.

ART. 38

Ubicazione degli impianti nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

1. Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 39

Piani e studi di arredo urbano

1. Gli impianti affissionistici, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di Piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
2. Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto affissionistico, lo stesso troverà collocazione nelle posizioni di cui al successivo art. 40.

ART. 40

Occupazione di marciapiedi

1. L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone.

ART. 41

Definizione e Tipologia dell'Impianto

1. L'impianto per le Pubbliche Affissioni è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare. Ciascun impianto è dotato di una cimasa recante la scritta "**COMUNE DI FORLÌ - AFFISSIONI PUBBLICHE**" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso, conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano; la cimasa sarà caratterizzata dal colore conforme alla destinazione.
2. Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'allegato A:
 - SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI**, con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati **100x140, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300**.
 - SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE**, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati **100x140, 140x200, 200x140**.
 - SUPPORTO MURALE PER POSTERS** del formato **600x300** in fondo metallico, sostenuto da pilastri a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno,

alluminio o vetroresina, alta 20 cm.

ART. 42

Finalità dell'impianto

Gli impianti per le Pubbliche Affissioni possono essere destinati a finalità prive di rilevanza economica, oppure a finalità commerciali.

1. Le affissioni aventi finalità prive di rilevanza economica sono caratterizzate dalla cimasa con fondo a colore rosso, se istituzionali, con fondo a colore grigio, se relative a necrologi.
2. Le affissioni aventi finalità commerciale sono caratterizzate dalla cimasa con fondo a colore verde.

ART. 43

Prescrizioni ubicative

1. Le localizzazioni degli impianti affissionistici sono quelle indicate nel Piano delle Affissioni.
2. La posizione degli impianti potrà essere suscettibile di diversa ubicazione qualora si renda necessaria una redistribuzione degli spazi di affissione pubblica in base a nuovi assetti urbani, alla domanda del mercato o per eventuali esigenze riferite all'attuazione di progetti di sistemazione urbana e opere pubbliche stradali in genere. A tale scopo il Piano prevede una riserva di posizioni, destinate ad accogliere gli impianti che dovranno essere spostati o rimossi, ferma restando la categoria per quelli a destinazione commerciale.

ART. 44

Quantificazione degli impianti di pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni è determinata in misura proporzionale al numero degli abitanti.
2. La superficie complessiva viene definita dalla Giunta Comunale in relazione alle esigenze del territorio.

Art. 45

Prisma informativo

1. In aggiunta alle superfici previste per gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, il Comune di Forlì potrà predisporre un progetto per il posizionamento di prismi a pianta triangolare, delle dimensioni massime di cm. **100x200** per ciascuna faccia, e di altri eventuali mezzi informativi di dimensione massima **140x200**, contenente spazi per l'affissione di messaggi di carattere istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica e messaggi informativi di pubblica utilità.
2. E' consentito il posizionamento dei prismi e degli altri mezzi informativi negli Ambiti 1, 2, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento di attuazione. Essi saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta.

Art. 46

Necrologi

1. Il Piano dei Necrologi è approvato dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri previsti dalle norme di legge e regolamentari.
2. Tali impianti, che si caratterizzano per la cimasa con fondo a colore grigio, sono distintamente individuati nel Piano delle Affissioni con la numerazione dal nr. 1000 al nr. 2000.

ART. 47

Distribuzione delle superfici affissionistiche per finalità

1. In ragione della finalità del messaggio affisso, nel rispetto della ripartizione prescritta

dall'art. 10 del Regolamento Comunale relativo all'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, la superficie degli impianti affissionistici è destinata per una parte pari :

- al 30% a comunicazioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
- al 70% ad affissioni di natura commerciale.

ART. 48

Distribuzione delle superfici affissionistiche per categoria

1. In ragione della categoria delle località, la superficie degli impianti per pubbliche affissioni di contenuto commerciale, installati in categoria speciale, non supera la metà di quella complessiva.

ART. 49

Effettuazione delle affissioni dirette

1. La superficie complessiva da affidare ai privati per l'affissione diretta, come previsto dall'art.10 del Regolamento Comunale di applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni viene fissata in misura non superiore al 10% della superficie complessiva degli impianti affissionistici pubblici.
2. L'affissione diretta può essere affidata a privati su appositi impianti, installati anche dall'Amministrazione Comunale, sulla base di tipologie e quantità individuate dalla Giunta Comunale.

ART. 50

Supporti Provvisori

1. In aggiunta alle superfici previste per gli Impianti Pubblici, il Servizio Affissionistico del Comune può utilizzare, con l'esclusione dell'ambito n° 1, anche i supporti previsti dall'art.19 comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 51

Adeguamento alla normativa

1. I titolari di mezzi pubblicitari, esistenti sulla base di autorizzazioni, non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento, dovranno presentare domanda di adeguamento entro tre anni dall'entrata in vigore dello stesso a cura e spese del titolare dell'impianto.
2. Nel rilascio delle autorizzazioni per le nuove posizioni, sarà data preminenza agli impianti pubblicitari aventi rilevanza di utilità sociale, quali quelli al servizio di ospedali, cliniche, farmacie o attrezzature pubbliche ed a quelli in delocalizzazione.
3. Solo in caso di impossibilità di adeguamento è consentita la delocalizzazione dell'impianto.
4. Per la delocalizzazione dovrà essere presentata apposita domanda ai sensi degli articoli del presente Regolamento.

ART. 52

Sanzioni, Copertura e Rimozione degli impianti pubblicitari

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, in particolare dal D.lgs. 285/92 (Codice della Strada) dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione al C.d.S) e dell'art. 1 c. 821 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, in modo difforme e con variazioni non autorizzate.
3. Sono considerate difformi, tutte le forme di pubblicità poste in opera in modo diverso dalle caratteristiche dell'autorizzazione e dalle prescrizioni, per forma, contenuto, dimensioni, colori, sistemazione e ubicazione.
4. Il Comune, per i mezzi pubblicitari abusivi può disporre la copertura della pubblicità con essi effettuata in modo che sia privata di efficacia, con invito ai responsabili di provvedere direttamente entro 3 giorni dalla notifica dell'atto. Decorso detto termine il Comune provvede d'ufficio con le modalità più opportune redigendo apposito verbale dell'avvenuta copertura. L'impianto pubblicitario coperto sarà mantenuto tale fino a quando i responsabili non provvederanno alla rimozione o alla eliminazione della difformità.
5. Indipendentemente dalla copertura quando gli impianti sono abusivi o in caso di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, il Comune può provvedere alla rimozione in base all'Art.23 comma 13 quater del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (C.d. S.) e alla custodia dell'impianto o, previa diffida al trasgressore e/o a colui che dispone materialmente o giuridicamente del mezzo pubblicitario, a farlo direttamente a proprie spese entro 10 giorni. Trascorso tale termine il Comune provvede d'ufficio con le modalità più opportune redigendo apposito verbale di rimozione. Sia in caso di copertura del messaggio che di rimozione effettuate d'ufficio, le spese sostenute dal Comune sono poste a carico dei soggetti responsabili. L'impianto pubblicitario rimosso può essere riconsegnato previa apposita richiesta e pagamento delle spese sostenute. Trascorso il termine di 90 giorni dalla rimozione, senza che vi sia stata richiesta di restituzione e/o pagamento, il Comune procede alla distruzione dell'impianto con ulteriore addebito delle spese sostenute a carico dei soggetti responsabili.
6. Alla scadenza del termine si procederà all'alienazione del bene.
7. Il pagamento della sanzione non costituisce sanatoria parziale o totale dell'abuso commesso poiché non corregge/sana le irregolarità dell'installazione.
8. Ai manufatti pubblicitari non si applica la normativa del condono edilizio.
9. Due (2) violazioni ai commi precedenti, ad esclusione di quelle derivanti dall'art. 55 commi 1 e 2 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, implicano il divieto di presentazione di nuove istanze, inerenti all'ottenimento delle Autorizzazioni per l'esposizione di pubblicità, per un periodo pari ad anni due (2) dalla data di notifica dell'atto.

ART. 53
Norma di rinvio

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento dell'Imposta sulla Pubblicità e per l'effettuazione del Servizio sulle Pubbliche Affissioni approvato con deliberazione di C.C. n° 230/28215 del 28/06/1994 e successive modificazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme vigenti in materia.
3. Gli elementi di dettaglio, individuati nei documenti allegati al presente Regolamento di attuazione, restano in vigore fino a successivo e specifico intervento, demandato dalle presenti norme alla Giunta Comunale.

ELENCO nomi vie in cui vige il divieto di installazione dei mezzi pubblicitari permanenti:

Viale Cristoforo Colombo
Piazzale della Vittoria
Viale della Libertà
Piazzale Martiri d'Ungheria
Viale Bolognesi
Viale Risorgimento
Viale Medaglie d'oro
Via Cerchia
Via Cervese da Piazzale Mazzini a Via Punta di Ferro
Via Ravennana da Piazzale del Lavoro a Piazzale Maria Mazzini (local. Ospedaletto)
Viali di circonvallazione urbana (Viale Italia, Viale Vittorio Veneto, Viale Matteotti, Viale Corridoni, Viale Salinatore).